



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Rimini

COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 71 del Registro Data 06/12/2021	OGGETTO:	Affidamento in concessione, in via sperimentale e non esclusiva, del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie a soggetto terzo iscritto in apposito albo per un periodo di tre anni – Provvedimenti.
--	-----------------	--

L'anno duemilaventuno addì **sei** del mese di **dicembre** alle ore **12,30** nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

		Presenti	Assenti
Medici Fabio	- Sindaco	X	
Benzi Daniele	- Vicesindaco	X	
Filanti Sandra	- Assessore	X	

con l'assistenza del Vice Segretario comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di atto deliberativo;
Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l'allegata proposta di atto deliberativo.

Inoltre, stante l'estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile Settore Contabile, ha elaborato la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: **“Affidamento in concessione, in via sperimentale e non esclusiva, del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie a soggetto terzo iscritto in apposito albo per un periodo di tre anni – Provvedimenti”**.

DATO ATTO che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie alle entrate patrimoniali di diritto pubblico, se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un’ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare il gettito atteso delle previsioni di Bilancio a garanzia dell’equilibrio di bilancio;

RILEVATO, quindi che è necessario provvedere ad incrementare l’attività di riscossione coattiva delle entrate comunali non riscosse nei termini e modi ordinari;

DATO ATTO che il Comune di Sassofeltrio non ha al proprio interno le risorse e le competenze necessarie per svolgere autonomamente e in tempi brevi tale attività, nonché delle specifiche figure professionali (quali ad esempio l’Ufficiale della Riscossione) in grado di attivare il complesso iter di esecuzione forzata attraverso le procedure informatizzate per la gestione delle ingiunzioni di pagamento e delle conseguenti procedure esecutive;

VISTO il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” che a partire dal 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che svolgono l’attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e contestualmente attribuisce l’esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all’Agenzia delle Entrate svolte però da un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° Luglio 2017 per garantire la continuità dell’esercizio di tale attività:

TENUTO CONTO della convenzione vigente con la quale è stato affidato il servizio della riscossione coattiva delle entrate e della riscossione spontanea della TARI all’Ente Nazionale della Riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”;

RITENUTO opportuno, nella prospettiva di perseguire l’obiettivo, da parte di questo Ente, di un’azione finalizzata ad incrementare le proprie entrate, affidare, in via sperimentale in aggiunta con l’incarico non esclusivo conferito all’Agenzia Entrate Riscossione, il servizio di gestione e riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali anche a soggetto terzo iscritto in apposito albo per anni 3 (tre), al fine di valutare altresì quale fra le diverse opzioni sia la più conveniente sotto il profilo dell’efficace della propria azione;

DATO ATTO che il compenso per l’attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli consegnati da parte

dei singoli uffici comunali preposti, che all'uopo provvederanno ed impegneranno la relativa spesa;

VISTO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000;

PROPONE

- Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di proseguire, comunque, il rapporto instauratosi con "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, nel rispetto della convenzione vigente ed in base alle esigenze ravvisate dai Responsabili di Settore competenti, l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali non rimosse ordinariamente;
- Di affidare altresì, in via sperimentale e in aggiunta con l'incarico non esclusivo conferito all'Agenzia Entrate – Riscossione, il servizio di gestione e riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali, anche a soggetto terzo iscritto in apposito albo per anni 3 (tre), al fine di valutare quale fra le diverse opzioni siano più convenienti sotto il profilo della efficacia della propria azione;
- Di demandare al Responsabile del Settore Contabile tutti gli adempimenti necessari all'espletamento delle procedure di affidamento in concessione del servizio in oggetto;
- Di dare atto che il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati dall'ufficio tributi che provvederà a quantificare e impegnare la relativa spesa finanziaria.
